

## STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE PHOENIX

### TITOLO I: Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita, con sede legale in via Palestro 34 - 00185 Roma, un'associazione non riconosciuta denominata PHOENIX.

Art. 2. - L'associazione non riconosciuta - Libro I titolo II - capo III art. 36 - è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro.

Art. 3. - La durata dell'associazione è fissata fino al 2050.

Art. 4. - Scopi dell'associazione sono:

Mantenere vivo il rapporto che si è venuto a stabilire durante la permanenza dei soci nei vari istituti convenzionati con l'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Carriera Esercito ( in seguito ONAOMCE) o da questa assistiti in altre forme - collaborare con l'O.N.A.O.C.E. per la diffusione della conoscenza dell'attività dell'Opera.

Al fine di perseguire le suddette finalità l'Associazione potrà: organizzare convegni, pubblicare riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasioni di ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; partecipare ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti od associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria al fine del raggiungimento degli scopi suddetti.

Art. 5. - L'iscrizione richiede una quota associativa annua di euro 15,00 ma i soci sono liberi di versare sottoscrizioni volontarie, le somme versate per la quota associativa annua o per sottoscrizione non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 6. - La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

Art. 7. - Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario; e) i Proviviri.

### TITOLO II: I Soci

Art. 8. - Possono far parte dell'associazione tutti coloro che sono stati assistiti dall' O.N.A.O.C.E. in qualsiasi forma ed in qualsiasi luogo, i loro parenti se da loro presentati e le persone fisiche o giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio vogliono partecipare all'attività dell'associazione stessa se presentate da almeno tre Soci. I Soci possono essere:

- Soci Fondatori. Tutti i Soci che hanno approvato il Consiglio Direttivo il 28 Maggio 2016.
- Soci Effettivi. Tutti i Soci di cui all'articolo 8.
- Soci Onorari. Personalità benemerite su proposta del Consiglio Direttivo

Art. 9. - Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: 1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, inizio e fine dell'assistenza ricevuta direttamente o dal proprio congiunto. 2) attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali; 3) pagare la quota sociale.

Art. 10. - La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Art. 11. - I soci sono